

Penale Sent. Sez. 3 Num. 43743 Anno 2016

Presidente: CARCANO DOMENICO

Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

Data Udiienza: 27/09/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Di Francesco Danilo, nato a Palermo il 20/03/1994

avverso l'ordinanza del 25/09/2015 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Di Francesco Danilo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 25/09/2015 dal Gip del Tribunale di Catania, con la quale veniva convalidato il decreto di divieto di accesso alle manifestazioni sportive con prescrizione di comparizione personale in occasione degli incontri di calcio della squadra dell'Akragas emesso dal Questore di Trapani.

GR

Con un primo motivo viene dedotta la violazione di legge, in ordine all'omessa indicazione delle manifestazioni sportive in occasione delle quali è disposto l'obbligo, e dei luoghi interdetti.

Con un secondo motivo viene dedotta la violazione di legge, lamentando che il ricorrente non sia stato posto in condizione di esercitare il diritto di difesa, non essendo stato indicato il termine per il deposito di eventuali memorie.

Con un terzo motivo viene censurata l'omessa motivazione in ordine ai presupposti di applicabilità della misura, avendo il Gip recepito acriticamente il provvedimento del Questore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'obbligo di comparizione è specificamente imposto per ogni partita della squadra di calcio Akragas; l'indicazione dei luoghi interdetti, anch'essi chiaramente indicati, è contenuta nel provvedimento interdittivo, estraneo alla cognizione di questa Corte (*ex multis*, Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, dep. 2009, Marchesini, Rv. 242988: *"In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, oggetto della convalida del provvedimento del Questore è unicamente l'imposizione dell'obbligo di presentazione alla P.S., sicché il giudice non è tenuto a motivare con riguardo al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni"*).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il termine di 48 ore per la presentazione di memorie si desume direttamente dal tenore dell'art. 6 l. 401 del 1989.

Invero, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui all'art. 6, comma 2, l. n. 401 del 1989 (ovvero di presentazione alla p.g. in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive), ha affermato, sin dalla sentenza Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, dep. 2008, Castellano, Rv. 238537, così dando una lettura costituzionalmente orientata della previsione del comma 2 *bis* che prevede per l'interessato la *"facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del*

gr

provvedimento", la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento. Si è precisato che "se il P.M. ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un analogo termine a difesa di quarantotto ore (parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del questore) per presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento".

Infatti, si è aggiunto, l'interessato sa che entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto la documentazione rilevante, trasmessa dal questore al Procuratore della Repubblica, sarà da quest'ultimo trasmessa al G.i.p. in caso di richiesta di convalida e sarà consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al G.i.p. (cfr. altresì, sino ad oggi, nel solco di tale pronuncia, tra le tante, Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275; Sez. 3, n. 18530 del 10/03/2010, Resca, Rv. 247041; Sez. 3, n. 16405 del 10/03/2010, Quattrocchi, Rv. 246764).

Si è altresì precisato che il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).

Nel caso in esame, il decreto del Questore contiene l'avviso della facoltà di presentare memorie, non esercitata dall'odierno ricorrente.

4. Il terzo motivo è generico, poiché non si confronta con il concreto tessuto motivazionale del provvedimento impugnato, limitandosi ad una censura assertiva e non argomentata dell'ordinanza.

In ogni caso, la doglianza è, altresì, manifesta infondata, avendo l'ordinanza di convalida motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della misura.

Invero, i presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento del questore, sulla cui sussistenza deve esplicitarsi il controllo giudiziale sono stati individuati segnatamente: nel *fumus* di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla misura; nella riconducibilità di tali condotte alle ipotesi previste dalla norma; nelle ragioni di "necessità ed urgenza" che hanno indotto il questore ad adottare il provvedimento; nella valutazione di

62

sussistenza della pericolosità del soggetto cui è applicata la misura (il giudice della convalida dovrà in particolare verificare se i fatti indicati dal questore possano costituire indice sicuro della pericolosità intesa nella particolare accezione che risulta dal testo dell'art. 6 della l. 401/1989). Inoltre, il giudice della convalida deve procedere alla valutazione circa la "congruità" della durata della misura, potendo, ove la ritenga eccessiva, ridurla (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110: *"In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512)"*; in senso analogo, Sez. U, n. 4443 del 29/11/2005, dep. 2006, Spinelli, Rv. 232712).

La stessa Corte ha poi ribadito il principio secondo cui, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione *per relationem*, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo.

4.1. Tanto premesso, la doglianza relativa all'omessa motivazione in ordine ai presupposti applicativi è manifestamente infondata, in quanto l'ordinanza fornisce puntuale descrizione degli atti di partecipazione attiva o di istigazione alla violenza posti in essere da Di Francesco Danilo – che, in occasione dell'incontro di calcio Trapani/Akragas, spintonava gli *stewards* dello stadio, tentando di divincolarsi, ed intonava cori dal contenuto discriminatorio (Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013, dep. 2014, Antonello, Rv. 259146), istigando alla violenza -, sulla base dei quali fonda la valutazione di pericolosità dell'odierno ricorrente.

La motivazione, pertanto, pur nella necessaria sinteticità di un provvedimento di convalida, dà conto in maniera congrua dei motivi che

gr

fondano l'urgenza di provvedere, in tal senso esplicitando il vaglio giurisdizionale previsto nella predetta fase di controllo della legalità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 27/09/2016